



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Art. 254

Circolazione di prova

1. Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice.

Versione in vigore dal 28 dicembre 1992 secondo Normattiva, non più in vigore dal 14 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Titolo	III — Dei veicoli
Capo	III — VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI Sez. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
Paragrafo	1 — FORMALITÀ PER LA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (Artt. 93-99 Codice della Strada)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/regolamento-di-esecuzione-e-di-attuazione-del-nuovo-codice-della/art-254-circolazione-di-prova/>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

